



## **Regolamento per la stipula di contratti di appalto e subconcessione per la gestione dell'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì**

- visto l'art. 705 del Codice della Navigazione, secondo il quale *"il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato"*;

- considerata l'entrata in vigore del d. lgs., 31, marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici"*, le cui norme hanno efficacia (per la maggior parte) a decorrere dal 1° luglio 2023;

- considerata la distinzione tra le attività:

- a. *aviation* che comprendono: 1A) l'*aviation* in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, l'offerta di servizi e delle attività connesse all'approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale; 1B) l'*handling* (o servizi di assistenza a terra), inerente alle attività commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, svolte in ambito aeroportuale, nonché le operazioni funzionali al decollo ed all'approdo degli aeromobili nonché alla partenza e all'arrivo dei passeggeri, svolte sia *"airside"* (imbarco/sbarco di passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in *"area passeggeri"* (servizi di biglietteria, informazioni, *check-in*, *lost & found*, informazioni);
- b. *non aviation* che comprendono: 2A) il *travel retail* (cioè a dire il complesso delle attività commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all'interno dell'aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.); 2B) le altre attività, svolte sia all'interno dell'area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, *slot machines* etc.) sia all'esterno (gestione dei parcheggi);

- considerato che F.A. S.r.l. risulta essere un gestore aeroportuale privato, selezionato all'esito di una procedura aperta quale concessionario per la durata di 30 anni del sedime demaniale dell'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì, il cui affidamento è stato approvato con decreto interministeriale, 13 settembre 2022, n. 271 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- considerato che F.A. S.r.l. non è tenuta (salvo le ipotesi di finanziamenti pubblici) all'osservanza delle disposizioni contenute nel d. lgs., 31 marzo 2023, n. 36, per quanto concerne la selezione del contraente per la stipulazione di contratti di appalto o subconcessione, ma pone in essere procedure di diritto privato che intende comunque di seguito descrivere nel rispetto dei principi di trasparenza, di pubblicità, di imparzialità, di non discriminazione e di proporzionalità;

- considerato che la Convenzione *"per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle*

---

F.A. S.r.l.

Via Carlo Seganti, 103 | 47121 Forlì (FC) | ITALY  
Ph. +39 0543 783411 | info@forli-airport.com  
VAT nr. 04384660405



*infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Forlì*", stipulata in data 13 novembre 2018 tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la società F.A. S.r.l. stabilisce all'art. 3, recante "subconcessioni":

- a. comma 1, che *"è consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche"*;
- b. comma 2, che *"è consentito altresì, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo approvati dall'Ente"*;
- c. comma 3, che *"gli affidamenti di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di non discriminazione, di proporzionalità e devono contenere la clausola di rispetto, da parte degli affidatari, della carta dei servizi di cui all'art. 6 del Regolamento di Scalo; essi non possono avere durata superiore a quella di cui al precedente art. 2 e sono risolti di diritto in caso di cessazione della concessione per decorrenza del termine di affidamento, di revoca, di decadenza dalla concessione, di cessazione della concessione per risoluzione di diritto della convenzione. In tutti questi casi di cessazione anticipata della concessione restano a carico della Concessionaria eventuali indennizzi/risarcimenti/rimborsi pretesi dai subconcessionari"*;
- d. comma 4, che *"la Concessionaria verifica che i soggetti terzi, ammessi ad operare nell'aeroporto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, siano muniti di una idonea copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi all'esplicazione della propria attività, in ambito aeroportuale, per danni che comunque possono arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o terzi. L'idoneità della copertura assicurativa deve essere attestata da perizia giurata, rilasciata da professionista abilitato che non integra alcun rapporto diretto con la Concessionaria e con i soggetti interessati"*;

- ritenuto che il presente Regolamento sostituirà integralmente il precedente *"Regolamento acquisti e subconcessioni inerente alla gestione dell'aeroporto di Forlì"*;

- visto, considerato e ritenuto quanto sopra, si approva il seguente *"Regolamento per la stipula di contratti di appalto e subconcessione per la gestione dell'aeroporto L. Ridolfi di Forlì"*.

\* \* \*

## **I. CONTRATTI DI APPALTO**

### **I.A. Contratti d'appalto relativi ad attività aviation**

#### **Art. 1. Affidamento diretto**

1. Possono essere conclusi mediante affidamento diretto i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 €, nonché i contratti relativi a lavori di importo inferiore a 150.000 €.

2. Per gli importi sopra descritti, l'affidamento avviene direttamente da parte di F.A. S.r.l., senza la necessità di acquisire più preventivi o di consultare più operatori economici, previa verifica:



- del possesso di documentate esperienze pregresse da parte dell'operatore economico idonee a certificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;
- della congruità del corrispettivo richiesto dall'operatore economico, anche mediante valutazione del valore di mercato della prestazione.

3. L'affidamento avviene previa acquisizione di apposita autodichiarazione rilasciata dall'operatore economico, con la quale quest'ultimo attesta l'insussistenza delle cause esclusioni automatiche e non automatiche di cui agli artt. 94, 95 e 98 d. lgs. n. 36 del 2023.

4. Il contratto può prevedere la prestazione di una garanzia, secondo quanto indicato da F.A S.r.l.

5. I contratti con gli affidatari prevedono che gli affidamenti si risolvano automaticamente in qualsiasi caso di inefficacia della concessione e non possano avere durata maggiore rispetto a quella della concessione stessa.

6. F.A. S.r.l. verifica che gli affidatari, ammessi ad operare nell'aeroporto, siano muniti di una idonea copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi all'esecuzione della propria attività, in ambito aeroportuale, per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi. L'idoneità della copertura assicurativa deve essere attestata da perizia giurata, rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con la Concessionaria e con i soggetti interessati.

## **Art. 2. Gara informale**

1. Per gli affidamenti di contratti di appalto di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € ed inferiori a 1.000.000 €, nonché per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiori a 140.000 €, la scelta del contraente avviene invitando almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati:

- a. in base ad indagini di mercato;
- b. a seguito di iscrizione all'elenco degli operatori economici predisposto da F.A. S.r.l.

2. Per gli affidamenti di contratti di appalto di lavori di importo pari o superiori 1.000.000 €, la scelta del contraente avviene invitando almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati:

- a. in base ad indagini di mercato;
- b. a seguito di iscrizione all'elenco degli operatori economici predisposto da F.A. S.r.l.

3. Al verificarsi di particolari e motivate esigenze, tra cui l'assenza di un numero di operatori economici idonei o interessati, resta ferma la facoltà di F.A. S.r.l. di invitare un numero di operatori economici inferiore rispetto a quelli previsti ai precedenti commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente § I.A.

4. Le indagini di mercato si effettuano, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità, tramite pubblicazione dell'avviso di avvio di un'indagine di mercato, per almeno 15 giorni, sul sito internet di F.A. S.r.l., <https://www.forli-airport.com>.

5. Per quanto concerne i requisiti di partecipazione alle indagini di mercato si rinvia all'art. 6 del presente § I.A. L'avviso di avvio delle indagini di mercato indica, a titolo esemplificativo, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione.

---

F.A. S.r.l.

Via Carlo Seganti, 103 | 47121 Forlì (FC) | ITALY  
Ph. +39 0543 783411 | [info@forli-airport.com](mailto:info@forli-airport.com)  
VAT nr. 04384660405



6. Per quanto concerne l'elenco dei fornitori si rinvia integralmente agli artt. 4 e 5 del presente § I.A.

7. La scelta degli operatori economici da invitare (5 o 10, laddove esistenti e interessati), in base ai nominativi emersi dalle indagini di mercato o presenti nell'apposito elenco, avviene discrezionalmente da parte di F.A. S.r.l.

8. La selezione da parte di F.A. S.r.l. degli operatori economici che parteciperanno alla procedura di selezione avviene sulla base di una valutazione del possesso dei requisiti necessari ad una corretta esecuzione del contratto, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a. ridotti tempi di intervento;
- b. le esperienze contrattuali pregresse;
- c. l'idoneità operativa della società rispetto alle precipue caratteristiche del luogo di esecuzione dell'appalto.

9. La lettera d'invito (o la documentazione ad essa allegata) rivolta agli operatori economici selezionati discrezionalmente da parte di F.A. S.r.l. contiene gli elementi che consentono agli interessati di formulare un'offerta informata, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo;
- b. le caratteristiche tecniche di minima stabilite da F.A. S.r.l. a pena di esclusione;
- c. i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione al confronto;
- d. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione premiali ed i relativi punteggi tecnici;
- e. il termine per la presentazione delle offerte;
- f. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g. l'indicazione delle penali in caso di inadempimento proporzionali al valore dell'appalto;
- h. il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- i. l'eventuale richiesta di garanzie, ed il relativo importo;
- j. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- k. lo schema di contratto, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e Speciale d'appalto, laddove predisposti;
- l. la data ed il luogo di svolgimento della/e seduta/e pubblica/che.

10. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio delle lettere di invito. Tale termine può essere ridotto a non meno di 16 giorni dall'invio delle lettere di invito nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso. Le offerte devono pervenire, pena l'esclusione del concorrente, entro il termine prefissato da F.A. S.r.l. Nel caso sussistano motivate ragioni d'urgenza i predetti termini possono essere abbreviati alla metà.

11. La selezione del contraente avviene mediante l'espletamento di una procedura informale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, ad insindacabile discrezione di F.A. S.r.l.:

---

F.A. S.r.l.

Via Carlo Seganti, 103 | 47121 Forlì (FC) | ITALY  
Ph. +39 0543 783411 | info@forli-airport.com  
VAT nr. 04384660405

- a. F.A. S.r.l., scaduto il termine di presentazione delle offerte, procede, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da 3 o 5 membri, selezionati tra i componenti della propria struttura organizzativa o reperiti sul mercato; nel caso di aggiudicazione con il metodo del prezzo più basso le operazioni vengono compiute da un Seggio di gara, composto anche dal solo Responsabile Unico del Procedimento;
- b. il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice, dopo aver aperto le buste contenenti la documentazione amministrativa e verificata la presenza della documentazione tecnica richiesta anche nel corso della medesima seduta, danno atto delle modalità di conservazione delle offerte e dei relativi contenuti:
  - alla presenza di almeno due testimoni, per gare aventi un importo inferiore a 1.000.000 €;
  - alla presenza degli operatori economici invitati che hanno presentato offerta, per gare di importo pari o superiore a 1.000.000 €;
- c. nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche presentate dai concorrenti in una o più sedute riservate, dando atto delle attività compiute e delle modalità di conservazione delle offerte in appositi verbali;
- d. in apposita seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede all'apertura della busta economica e alla successiva lettura dei punteggi tecnici assegnati, redigendo, poi, la graduatoria finale della procedura. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, il Seggio di gara dà lettura dei ribassi praticati sulla base d'asta dai concorrenti o dell'importo economico complessivamente offerto (a seconda delle modalità di formulazione delle offerte stabilite da F.A. S.r.l.), per poi redigere la graduatoria finale. F.A. S.r.l. si riserva di affidare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché quest'ultima risulti congrua e conveniente in base al proprio insindacabile giudizio;
- e. qualora F.A. ritenga le offerte presentate in gara dai concorrenti carenti ed inidonee a soddisfare le proprie esigenze, con apposito atto comunicato ai concorrenti e pubblicato sul proprio sito internet, può procedere all'avvio di una nuova negoziazione, invitando le imprese a migliorare la propria offerta tecnica e/o economica entro i termini indicati. In tal caso, F.A. S.r.l. procede ad una nuova valutazione delle offerte secondo le modalità sopra descritte, ferma restando l'immutabilità della composizione della Commissione giudicatrice già nominata per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f. a seguito dell'individuazione della miglior offerta, F.A. S.r.l. procede alla verifica del possesso dei requisiti in capo al primo classificato - fermo restando il potere di espletare dette verifiche in qualsiasi momento della procedura - per poi disporre l'aggiudicazione definitiva.

12. In caso di offerte sospette di scarsa affidabilità e attendibilità circa la non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di procedere alla verifica di congruità delle stesse in base ai dati e ai prezzi di mercato.



13. Il contratto può prevedere la prestazione di una garanzia, secondo quanto indicato da F.A S.r.l.

14. È sempre possibile per F.A. S.r.l. acquisire direttamente offerte in luogo di manifestazioni di interesse nell'ambito delle indagini di mercato. In tal caso F.A. indica già con l'avviso di avvio dell'indagine di mercato tutti gli elementi necessari agli operatori economici per poter formulare offerta.

15. Il gestore aeroportuale può prevedere limiti rispetto al subappalto.

16. I contratti con gli affidatari prevedono che gli affidamenti si risolvano automaticamente in caso di inefficacia della concessione e non possano avere durata maggiore rispetto a quella della concessione stessa.

17. F.A. S.r.l. verifica che gli affidatari, ammessi ad operare nell'aeroporto, siano muniti di una idonea copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi all'esplicazione della propria attività, in ambito aeroportuale, per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi. L'idoneità della copertura assicurativa deve essere attestata da perizia giurata, rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con la Concessionaria e con i soggetti interessati.

### **Art. 3 Accordi Quadro**

1. F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di concludere, con uno o più operatori economici, Accordi Quadro aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori. Sono altresì ammessi Accordi Quadro ad oggetto misto.

2. Mediante lo strumento dell'Accordo Quadro vengono stabiliti i termini e le condizioni per la stipula dei contratti specifici di affidamento richiesti da F.A. S.r.l., che andranno progressivamente ad erodere la quota massima disponibile predeterminata.

3. Gli Accordi Quadro, a seconda del valore e dell'oggetto vengono aggiudicati secondo le medesime modalità, procedure, e termini previsti dagli artt. 1 e 2 del § I.A. del presente Regolamento.

4. La Stazione appaltante può riservarsi di utilizzare quale criterio per l'aggiudicazione della fornitura nella parte inerente al prezzo, il ribasso proporzionale rispetto ai quantitativi progressivamente forniti in esecuzione all'Accordo Quadro.

5. Il contratto viene eseguito mediante l'emissione di ordini di fornitura attuativi a valere sull'Accordo Quadro stesso, fino ad esaurimento dell'importo massimo previsto.

### **Art. 4 Requisiti per l'iscrizione degli interessati all'elenco degli operatori economici tenuto da F.A. S.r.l.**

1. Con l'adozione del presente Regolamento, F.A. S.r.l. modifica e sostituisce le modalità di iscrizione degli interessati all'elenco dei fornitori già dalla stessa istituito.

2. La Stazione appaltante, previo avviso pubblicato per almeno 30 giorni sul sito internet di F.A. S.r.l., si riserva la facoltà di modificare i requisiti necessari all'ammissione o alla permanenza degli interessati/iscritti all'elenco dei fornitori.

---

F.A. S.r.l.

Via Carlo Seganti, 103 | 47121 Forlì (FC) | ITALY  
Ph. +39 0543 783411 | info@forli-airport.com  
VAT nr. 04384660405



3. L'elenco dei fornitori, diviso in sezioni a seconda delle esigenze di F.A. S.r.l., viene aggiornato annualmente. Nel caso di mancato aggiornamento continua ad avere efficacia l'elenco redatto per l'anno precedente.

4. Tutti gli operatori economici interessati, in caso di insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dagli artt. 94, 95 e 98 d. lgs. n. 36 del 2023, hanno la facoltà di richiedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori per la categoria merceologica per la quale posseggono adeguate qualificazioni, corredando la propria domanda di iscrizione (denominata “*Domanda di iscrizione all'elenco operatori economici di F.A. S.r.l.*” pubblicata sul sito internet di F.A. S.r.l. nella sezione “*Elenco degli operatori economici qualificati dell'anno corrente*”) con:

- a. una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- b. una copia del certificato di iscrizione della società nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura che certifichi la coerenza dell'attività professionale dell'operatore economico con la sezione dell'elenco per la quale si chiede l'iscrizione;
- c. una dichiarazione attestante la capacità economico finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato dalla società negli ultimi tre esercizi; F.A. S.r.l. si riserva comunque di valutare l'ammissibilità all'elenco anche per ditte costituite da meno di tre anni;
- d. una dichiarazione attestante la capacità tecnico professionale dell'operatore economico con la specifica indicazione del numero medio di dipendenti e di tecnici di cui la società ha avuto disponibilità negli ultimi tre anni, nonché un elenco contenente l'indicazione dei principali servizi e/o lavori e/o forniture eseguiti dalla società negli ultimi tre anni a seconda della specifica sezione dell'elenco per la quale è richiesta l'iscrizione.

#### **Art. 5 Decadenza e cancellazione dell'iscrizione dall'elenco dei fornitori**

1. Il fornitore può essere cancellato dall'apposito elenco dei fornitori nel caso in cui si verifichi, a suo carico, anche una sola delle seguenti condizioni:

- perdita di uno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 d. lgs. n. 36 del 2023, o di uno dei requisiti di ordine speciale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato da FA S.r.l.;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- grave violazioni di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
- violazione delle norme comportamentali di cui al Codice etico redatto da F.A S.r.l.;
- cessazione dell'attività.

Costituisce altresì una causa di decadenza e di cancellazione la presentazione da parte dello stesso operatore economico della domanda di cancellazione dall'elenco.

2. Della cancellazione per intervenuta decadenza, viene data notizia all'operatore economico interessato mediante formale comunicazione. L'operatore economico che ha perso uno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 d. lgs. n. 36 del 2023, ovvero uno dei requisiti di ordine speciale o che sia incorso in grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali



ovvero in errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, può essere escluso dall'elenco e da qualsivoglia affidamento. Decorsi 12 mesi dal provvedimento di decadenza l'operatore dichiarato decaduto potrà presentare nuova domanda di iscrizione che sarà valutata discrezionalmente da parte di F.A. S.r.l.

#### **Art. 6 Requisiti per la partecipazione alle indagini di mercato**

1. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato prevede i seguenti requisiti di partecipazione:

- a. (obbligatorio) il possesso dei requisiti di ordine generale;
- b. (obbligatorio) l'iscrizione della società nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto di affidamento;

2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato può prevedere ulteriori requisiti di partecipazione, quali ad esempio:

- a. uno specifico fatturato triennale; ove l'impresa abbia avviato l'attività da un periodo inferiore ai tre anni, ovvero non possa presentare le referenze richieste per altra motivata ragione, saranno valutati altri documenti equivalenti;
- b. l'eventuale dimostrazione da parte dell'operatore economico di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività analoga a quella oggetto di affidamento per i valori specificamente indicati dalla Stazione appaltante, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
- c. le certificazioni di qualità, ove previste da F.A. S.r.l.;
- d. l'eventuale dimostrazione del possesso delle attrezzature indicate da F.A. S.r.l.

#### **I.B. Contratti d'appalto relativi ad attività non *aviation***

#### **Art. 7 Modalità di affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture per attività non *aviation***

1. Gli affidamenti descritti in rubrica, indipendentemente dal valore dell'appalto, sono interamente assoggettati alle disposizioni di diritto privato contenute nel codice civile, senza la necessità di espletamento da parte di F.A. S.r.l. delle procedure comparative descritte nel precedente § I.A., ferma restando la possibilità, ove reputato opportuno, di utilizzare le medesime in via volontaria.

2. I contratti aventi ad oggetto attività non *aviation* si risolvano automaticamente in caso di inefficacia della concessione e non possano avere una durata maggiore rispetto a quella della concessione stessa.

3. F.A. S.r.l. verifica che gli affidatari, ammessi ad operare nell'aeroporto, siano muniti di una idonea copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi all'esplicazione dell'attività non *aviation*, in ambito aeroportuale, per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi. L'idoneità della copertura assicurativa deve essere attestata da perizia giurata, rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con la Concessionaria e con i soggetti interessati.

\* \* \*



## II. CONTRATTI DI SUBCONCESSIONE

### **Art. 8 Modalità di affidamento dei contratti di subconcessione aventi ad oggetto attività *aviation* e non *aviation***

1. Per gli affidamenti di contratti di subconcessioni aventi ad oggetto sia attività *aviation*, sia attività non *aviation*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel § I.A. del presente Regolamento.

2. Il gestore aeroportuale può prevedere un *price cap* in capo al subconcessionario, ovvero un prezzo massimo di erogazione del servizio e/o della prestazione al pubblico, ferma restando la necessità di riconoscere un utile ragionevole allo stesso subconcessionario. Al fine di verificare quanto sopra, F.A. si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici in sede di gara la presentazione di un apposito piano economico finanziario.

3. L'affidamento in subconcessione avviene:

- a. previa autorizzazione dell'E.N.A.C., per quanto concerne l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche;
- b. previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., per quanto concerne l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo approvati dall'Ente.

4. I contratti di subconcessione devono contenere la clausola di rispetto, da parte dei subconcessionari, della “*Carta dei Servizi*” di cui all’art. 41, Parte Terza del Regolamento di Scalo di F.A. S.r.l.

5. I contratti di subconcessione non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di cessazione della concessione per decorrenza del termine di affidamento, di revoca, di decadenza dalla concessione, di cessazione della concessione per risoluzione di diritto della convenzione. In tutti questi casi di cessazione anticipata della concessione restano a carico di F.A. S.r.l. eventuali indennizzi/risarcimenti/rimborsi pretesi dai subconcessionari.

6. F.A. S.r.l. verifica che i soggetti terzi, ammessi ad operare nell’aeroporto, siano muniti di una idonea copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi all'esplicazione della propria attività, in ambito aeroportuale, per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi. L'idoneità della copertura assicurativa deve essere attestata da perizia giurata, rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con F.A. S.r.l. né con i soggetti interessati. A fronte di tale copertura assicurativa può non essere richiesta la garanzia cauzionale.

\* \* \*

## III. CONTRATTI DI SUBCONCESSIONE E APPALTI FINANZIATI DA INTERVENTI PUBBLICI QUALIFICABILI COME AIUTI DI STATO



## **Art. 9 Modalità di affidamento dei contratti di subconcessione e di appalto finanziati da interventi pubblici qualificabili come aiuti di Stato**

1. Per gli affidamenti descritti in rubrica trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 36 del 2023.

\* \* \*

## **IV. PARTE GENERALE**

### **Art. 10 Norme generali**

1. I contratti di appalto e subconcessione stipulati da F.A. S.r.l. prevedono la competenza esclusiva del Foro di Forlì.

2. Le procedure descritte ai § I, II e III possono prevedere l'introduzione da parte di F.A. S.r.l. di clausole di territorialità, qualora sia indispensabile valorizzare un elemento di localizzazione territoriale.

3. F.A S.r.l. si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione sarà pubblicata sul proprio sito internet.

---

F.A. S.r.l.

Via Carlo Seganti, 103 | 47121 Forlì (FC) | ITALY  
Ph. +39 0543 783411 | info@forli-airport.com  
VAT nr. 04384660405